

## **E) INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE**

- a) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati;
- b) l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della loro sagoma esistente;
- c) gli interventi che prevedono la totale demolizione di un edificio e la costruzione di un nuovo fabbricato diverso per uso, tipologia, forma, ove non rientrante nella definizione di ristrutturazione edilizia;
- d) la ristrutturazione edilizia quando l'intervento ecceda la volumetria esistente, ove non all'interno della sagoma preesistente;
- e) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
- f) la realizzazione di infrastrutture, attrezzature ed impianti, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
- g) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; sono escluse le opere di cui lettera C) MANUTENZIONE STRAORDINARIA, categoria ALTRE OPERE lettera h);
- h) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
- i) i parchi fotovoltaici.